

(K2)

Statuto del coro dell'Università degli Studi di Sassari

(Testo approvato dal Senato Accademico del 19 maggio 2011)

Art. 1

È costituita l'Associazione "Coro dell'Università degli Studi di Sassari".

Art. 2

Essa ha sede presso l'Università di Sassari.

Art. 3 L'associazione è costituita a tempo indeterminato, è apolitica, apartitica, non persegue fini di lucro e ha lo scopo di:

- istituire nell'ambito dell'Università degli Studi di Sassari un centro di attività musicale e concertistica e, in funzione di ciò, fornirla di un centro di educazione musicale pratica;
- creare un momento di aggregazione e di socializzazione all'interno della comunità universitaria;
- promuovere scambi con analoghe strutture di Atenei italiani ed esteri.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative, da corrispondersi dagli associati, il cui ammontare, modalità e tempi di versamento sono stabiliti dall'assemblea;
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- contributi ricevuti dall'Università degli Studi di Sassari e da altri enti pubblici o privati;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni concertistiche o partecipazione ad esse;
- da ogni altra somma che, a qualsiasi titolo, sia versata all'associazione;
- da beni mobili o immobili acquistati impiegando le entità patrimoniali di cui ai precedenti punti.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono far parte dell'associazione studenti, docenti e personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari e altri soci in una percentuale non superiore al 10%. Su delibera dell'assemblea è possibile l'ammissione di soci onorari oltre la predetta percentuale.

Art. 6

Gli associati sono obbligati al momento della loro ammissione, o annualmente, al versamento della quota associativa nell'ammontare stabilito dall'assemblea.

Art. 7

È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Con delibera del Consiglio Direttivo sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che ne abbiano fatta richiesta. La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso. In tal caso l'associato deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed è in ogni caso tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in corso;
- per esclusione. L'assemblea può deliberare l'esclusione degli associati che non rivestano più i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del presente statuto e di coloro che incorrano in gravi violazioni dello stesso o del regolamento interno. Gli eredi dell'associato deceduto e coloro che hanno perso la qualità di associato per recesso o esclusione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Tutti gli associati hanno uguali diritti associativi e uguale diritto a tutte le prestazioni e servizi resi dall'associazione, senza alcuna limitazione.

ORGANI - AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

- il Presidente

Art. 9

L'assemblea è costituita dalla riunione di tutti gli associati. Hanno diritto di assistervi, intervenire e votare tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annua, se prevista. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, munito di delega scritta.

Art. 10

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta sia ritenuto necessario e almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale relativo all'attività svolta nell'esercizio amministrativo precedente. L'esercizio amministrativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di redigere e predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale che dovrà essere approvato dall'assemblea. L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno 1/10 degli associati. La convocazione dell'assemblea avviene mediante invio agli associati di lettera-invito, riportante gli argomenti componenti l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della riunione.

Art. 11

L'assemblea delibera sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo, sull'annuale bilancio preventivo, sugli indirizzi dell'attività artistica e sulle direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla composizione e le funzioni delle commissioni interne, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno e su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea degli associati è organo sovrano.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi è presieduta da un associato designato dall'assemblea stessa. Svolge la funzione di Segretario il segretario dell'associazione o, in sua assenza, un associato designato dall'assemblea.

Art. 13

L'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione delibera con il

voto favorevole di almeno la metà degli intervenuti. È in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno la metà degli associati per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto modifiche allo Statuto. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto in assemblea, qualunque sia la materia della deliberazione, ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'organo amministrativo è liberamente eletto dall'assemblea.

Art. 14

Dello svolgimento delle assemblee viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee verranno trascritti in apposito libro che dovrà essere conservato presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che potranno consultarlo liberamente. Su detto libro dovranno altresì essere trascritte le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati.

Art. 15

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri – tra cui un delegato del Rettore. Tutti i consiglieri sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre anni. L'incarico è svolto a titolo gratuito.

Art. 16

In caso di perdita della qualità di associato o dimissioni di uno dei Consiglieri, si provvederà alla sostituzione, chiamando a ricoprire la carica il primo dei non eletti nelle ultime consultazioni per il rinnovo delle cariche associative.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo procede alla nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Art. 18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri. La convocazione avviene con avviso scritto, inviato con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, anche attraverso posta elettronica certificata. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno cinque consiglieri e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. In particolare, essendo la seguente elencazione indicativa, e non tassativa:

- predispone i bilanci preventivi, i rendiconti consuntivi e le relazioni da sottoporre all'assemblea;
- delibera sulla destinazione dei fondi patrimoniali e su qualsiasi operazione di carattere economico, finanziario e giuridico;
- promuove, organizza e coordina le attività dell'associazione;
- nomina il Direttore Artistico;
- nomina, su proposta del Direttore Artistico, il Maestro del Coro ed eventualmente preparatori tecnico-vocali.

È in facoltà del Consiglio Direttivo istituire Commissioni interne aventi funzioni consultive.

Art. 20

Il Presidente, e in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere adottate dai predetti organi. Egli collabora inoltre con il Direttore Artistico nello stimolare tutte le attività del coro, nel promuovere l'interesse dell'opinione pubblica verso di esso, nel tenere i contatti con tutti gli enti e le associazioni che possono interessare l'attività del coro.

Art. 21

Il Segretario del Consiglio Direttivo ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di conservare i libri contenenti i verbali stessi. Si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza; è responsabile di ogni problema organizzativo interno.

Art. 22

Il Tesoriere ha il compito di riscuotere le quote associative, i contributi, i rimborsi, i compensi e qualsiasi altra somma dovuta all'associazione. Limitatamente allo svolgimento di tale funzione egli rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi e può rilasciare quietanze. Egli tiene inoltre il registro contabile, con la dovuta cura, provvedendo con il Segretario a supportare la redazione dei bilanci preventivi e rendiconti consuntivi.

Art. 23

Il Direttore Artistico ha la responsabilità artistica del coro. Avvalendosi della collaborazione del Maestro del coro, propone all'assemblea ogni questione riguardante l'attività musicale del coro (programmi, concerti, etc.) e decide l'ammissione al coro di nuovi elementi attraverso un'audizione.

Art. 24

Il Maestro del coro ha la responsabilità musicale del coro. Collabora con il Direttore Artistico e con gli eventuali preparatori tecnico-vocali.

SCIoglIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

L'associazione viene sciolta con delibera dell'assemblea adottata con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto. Con la stessa delibera, l'assemblea nomina anche due o più associati che svolgono le funzioni di liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa, qualora al termine delle operazioni di liquidazione si evidenzi un residuo attivo, questo sarà devoluto a Enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26

Per tutto quanto non è oggetto di espressa regolamentazione nel presente statuto, si fa rinvio alle norme in tema di associazioni contenute nel Codice Civile.

Art. 27

Per i primi tre anni il Consiglio Direttivo è così composto: il Rettore (Presidente), il delegato del Rettore per le attività musicali e coro, un rappresentante dei docenti, un rappresentante del personale tecnico amministrativo, n. 3 studenti.